

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



WEBINAR CNI - GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021

Le principali novità introdotte dalla Legge 215/2021: le nuove tutele per i lavoratori e i maggiori obblighi per i datori di lavoro e i preposti

ANTONIO LEONARDI

Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Catania
Componente Commissione Consultiva Permanente Ministero Lavoro
Componente GdL Sicurezza CNI

Legge 17 dicembre 2021 n. 215

in vigore dal
21/12/2021

Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

l'ampiezza dell'intervento normativo può leggersi come una "miniriforma" del D.lgs. 81/08

Comitati regionali di coordinamento (art. 7)

SINP (art. 8)

Vigilanza (art. 13)

- **Ampliate le competenze di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro a tutti i settori lavorativi**
- **Ridisegnato il coordinamento dell'attività di vigilanza riportati agli articoli 5 e 7 del D.lgs.81/08 => introdotto il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;**

Contrasto al lavoro irregolare e sospensione attività imprenditoriale (art.14)

- **Nuovo Allegato I => Gravi violazioni ai fini dell'adozione della sospensione**

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art.18)

- **Individuazione del preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza**

Obblighi del preposto (art.19)

- **Vigilare, sovrintendere, segnalare e interrompere (art.19)**
- **Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)**

Formazione (art.37) → ACCORDI STATO-REGIONE IN REVISIONE

- **Addestramento: nuove precisazioni al co.5 art. 37**
- **Formazione obbligatoria anche per il Datore di lavoro**
- **Nuove precisazioni per la formazione del preposto**

Sanzioni per il Datore di lavoro e dirigente (art.55)

Sanzioni per il Preposto (art.56)

Manutenzione e responsabilità dei dirigenti scolastici (art. 18)

Organismi paritetici (art. 51)

Notifica Preliminare (art. 99)

Art. 8 - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

**Comma
modificato**

“Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”

INAIL

- garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo
- rende disponibili a INL e ASL i dati relativi a:
 - ❖ Aziende assicurate
 - ❖ Infortuni denunciati (anche se sotto soglia di indennizzabilità)
 - ❖ Malattie professionali

**Criticità:
Per le ASL solo
i dati
territoriali**

**Sviluppo e il coordinamento del SINP => Nuovo
TAVOLO TECNICO (decreto entro 60 gg)**

PARTI SOCIALI: partecipano attraverso la consultazione in ordine a tutti i flussi informativi



Art. 13 – VIGILANZA

Comma 1

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario



**Ampliate le competenze dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro
a TUTTI i settori lavorativi**

ANTE L. 215/21

**ASL: tutti i settori lavorativi
INL: edilizia**

Permangono le competenze di VV.FF., autorità marittime a bordo delle navi e nei porti, uffici di sanità aerea e marittima, autorità aeroportuali, servizi sanitari/tecnici per Forze Armate e di Polizia, strutture giudiziarie e penitenziarie

Art. 13 – VIGILANZA

Comma 4.

La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.



Art. 7 - COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

Comma 1-bis

**Nuovo
comma**

Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro."

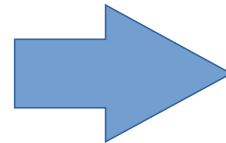
Art. 14

PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

in caso di:

- ~~LAVORO NERO > 20%~~
- ~~GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI SSL~~



- LAVORO NERO > 10%
- GRAVI VIOLAZIONI SSL



Indicate nell'ALLEGATO I



ART. 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b -bis) **individuare** il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

lettera
aggiunta

obbligo di "individuazione" e non di "nomina"

**sanzione per mancata
individuazione**

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Articolo riscritto



1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

Nella definizione di Preposto (art. 2 D.lgs. 81/08) sono già presenti gli adempimenti oggi esaltati dalla L. 215/21

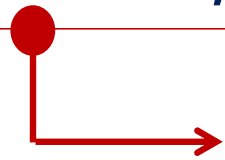
La disposizione rinforza e precisa i contenuti degli obblighi del preposto !

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Lettera aggiunta



f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

- 
- un compito che già il preposto aveva → la legge 215 l'ha specificato chiaramente
 - il preposto rimane innanzitutto, ai sensi dell'articolo 299 D.lgs. 81/08, un ruolo "di fatto" ma il datore di lavoro deve ora (qualora non l'abbia già fatto) "individuare" chi in concreto svolga tale funzione

ART. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- Maggiore responsabilizzazione del preposto → soggetto istituzionalmente addetto alla sorveglianza dei lavoratori !
- Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l'obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza → Il preposto ha l'**OBBLIGO** di interrompere il lavoro quando è pericoloso



SORVEGLIANZA ATTIVA

il preposto deve dimostrarne l'evidenza di aver esercitato tale sorveglianza !



ART. 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Nuovo comma



8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di **appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;**

Possibili eccezioni

- **il datore di lavoro svolge direttamente la relativa funzione nell'appalto → egli stesso lavora "sul campo"**
-

ART. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

EDIFICI della P.A. => MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

Comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



ART. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

EDIFICI della P.A. => MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

PRECISAZIONI:

- 1) No responsabilità amministrativa/civile/penale per il DS purché richiedano interventi strutturali e/o manutentivi
- 2) Installazione e verifiche di impianti, interventi strutturali, manutenzione locali tecnici , tetti e sottotetti a carico dell'Amministrazione comunale/provinciale
- 3) Possibilità per il DS di interdire parzialmente o totalmente i locali o ordinare evacuazione, in caso di pericolo grave ed immediato, senza incorrere in "interruzione di pubblico servizio"
- 4) Valutazione dei Rischi STRUTTURALI" e individuazione delle relative misure di PREVENZIONE è competenza dell'Amministrazione comunale/provinciale (DVR congiunto)
- 5) DVR congiunto tra Istituzioni scolastiche e Amministrazioni ➔ Modalità da stabilire con Decreto del Min. Istruzione/Lavoro sentita la Conferenza Stato – Città, entro 60 gg



ART. 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma modificato

Comma 7.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al **comma 2, secondo periodo**.



ART. 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

Nuovo ACCORDO ASR

Comma 2.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano **adotta un ACCORDO nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione**, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

comma
modificato

ART. 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

nuovo
comma

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del **comma 7**, le relative attività formative devono essere svolte interamente **con modalità in presenza** e devono essere ripetute con **cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



L'equiparazione fra formazione in presenza e fad sincrona → *fino al termine dell'emergenza la videoconferenza "sincrona" va considerata equiparata alla presenza "fisica" (nota del Ministero del lavoro del 28 aprile 2020)*



DUBBIO
La norma è già in vigore o
bisogna attendere il nuovo
ACCORDO ASR ??



La Cultura della Sicurezza
costruire comportamenti per ottenere risultati

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Antonio Leonardi